

AVVISO

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE.

(Tar Lazio, Roma, Sez. III, BIS ordinanza n. **8919/2019** di Reg. Prov. Coll, pubblicata il 05.07.2019; Ricorso n. 6334/2019 di RG).

Si rende noto che con ordinanza collegiale pubblicata il 05.07.2019 n. 8919, il Tar Lazio, Roma, Sez. Terza BIS, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti "*utilmente inseriti nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso in esame*" indetto con D.D.G. 23.11.2017 n. 1259, come da allegato elenco di cui al D.D.G. 27.3.19 n. 395, mediante "*pubblicazione dell'avviso su sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019*".

In esecuzione della suddetta richiamata ordinanza si riporta di seguito:

a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del procedimento:

T.A.R LAZIO – ROMA – SEZIONE TERZA BIS; R.G. n. 6334/19.

b) Nominativo della parte ricorrente ed Amministrazione intimata:

Maria Antonia Rita Larocca (C.F LRCMNT64S68A149C) residente in Alberobello (BA); Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale Sicilia; sottocommissione n. 31.

c) Estremi dei provvedimenti impugnati:

D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici; provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso; provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale; giudizio formulato sulla prova scritta della ricorrente e relativo verbale di valutazione; in parte *qua* bando di concorso e DM n. 138/17; provvedimento M.I.U.R n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici della prova scritta e successive modificazioni; decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018 di nomina e composizione iniziale della Commissione; ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

d 1) Sunto dei motivi di ricorso:

I Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione dei generali principi di trasparenza e di imparzialità. Difetto di motivazione. Violazione art. 97 Cost. Rep.

La valutazione operata è irrazionale ed inattendibile, una volta che la ricorrente ha riportato con riferimento a tutti e cinque i quesiti a risposta aperta il medesimo punteggio (pari ad 8,5 per ogni quesito) e ciò sebbene le domande presupponessero conoscenze ed approcci differenti e la modalità di attribuzione del punteggio dovesse essere operata secondo specifici criteri, ciascuno suddiviso in diversi indicatori con ben 32 scale di riferimento. È indubbio altresì il difetto di motivazione, poiché, pur non essendo nota la griglia di valutazione (non pubblicata), il punteggio conseguito, che certamente contrasta con le normale casistica ascrivibile alla soggettività della valutazione o alla discrezionalità tecnica, si sostanzia in una motivazione apparente, poichè stereotipata; il mero voto numerico, infatti, non consente di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell'elaborato, in relazione ai parametri di valutazione.

In via subordinata: II Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Irrazionalità manifesta.

Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta è pari a 100 e la soglia di ammissione all'orale (70/100) supera il giudizio di sufficienza (che coerentemente in una valutazione in centesimi si sarebbe dovuto attestare sui 60/100 e non 70/100), sicchè risultano illegittime oltre che illogiche le previsioni inditive e regolamentari di cui all'art. 8 del bando, e 12 c. 2 del DM 138/17 che tale soglia prescrive.

III Violazione art. 97 Cost. Rep. Violazione art. 12 DPR n. 487/94 e dei generali principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione art. 10 e 11 DM n. 138/17. Violazione artt. 8 e 9 del bando. Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste.

Risulta illogica e irrazionale la specificazione e parametrizzazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione, peraltro illegittimamente intervenuta soltanto nella seduta di cui al verbale n. 3 del 25.1.2019, e quindi non alla prima riunione, in violazione di quanto stabilito dall'art. 12 DPR n. 487/94, e dopo l'espletamento delle prove scritte. Il primo ed il terzo criterio non sono oggettivabili, rimettendo sostanzialmente l'esito della loro applicazione alla sensibilità (e quindi all'arbitrio) del soggetto valutatore. L'attribuzione di punteggi è stata effettuata sulla base di una scala ad intervalli ridotti e comunque prescindendo dal numero di intervalli stessi; i criteri denotano inoltre una insita contraddittorietà determinata dalla scelta di una scala di valori a 4 intervalli, pur a fronte di 3 indicatori a due uscite ed uno a tre uscite.

IV. Violazione art. 10 e 11 DM n. 138/17. Violazione artt. 8 e 9 del bando.

Le prove scritte contrariamente, alla previsione inditiva, hanno comportato la risoluzione di un “caso”, che doveva essere sottoposto al candidato unicamente durante la prova orale e che, ad ogni buon conto, imponeva ai concorrenti una disamina ed un approfondimento per il quale il totale del tempo a disposizione (150 minuti) non è risultato certamente sufficiente

V. Violazione art. 8 c 2 del bando. Eccesso di potere. Disparità di trattamento.

La procedura è illegittima per mancanza di contestualità delle prove (svoltesi in Sardegna a distanza di due mesi dalla precedente); l'enorme divario temporale intercorso tra le due prove, inoltre, ha illegittimamente agevolato quei concorrenti che hanno partecipato alla seconda tornata degli scritti, una volta che i quadri di riferimento predisposti dal MIUR -da pubblicarsi, ex art. 9 del bando, il giorno antecedente la prova e contenenti tra l'altro le indicazioni bibliografiche e/o sitografiche per la prova in lingua- sono rimasti identici per entrambe le date, con evidente vantaggio per quei candidati che, svolta la prova il 13.12.18, hanno avuto a disposizione ben due mesi (e non un giorno!) per la preparazione dei quesiti in lingua.

d 2) Nel ricorso sono state formulate altresì: Istanza ex art. 116 c.2 c.p.a., volta ad ottenere l'accesso alla propria prova, comprensiva di verbali e griglia di valutazione, non visionabili sul portale; istanza cautelare; Istanza di integrazione del contraddittorio; istanza per l'adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.; istanza istruttoria ex art. 65 c.p.a..

e) Indicazione dei controinteressati

Tutti i concorrenti “*utilmente inseriti nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso in esame*”, come da allegato elenco di cui al D.D.G. 27.3.19 n. 395 e successive modificazioni ed integrazioni.

f) Indicazione numero ordinanza

Con ordinanza collegiale 05.07.2019 n. 8919 di Reg. Provv. Cau., il Tar Lazio, Roma, Sez. Terza BIS, ha autorizzato la notifica mediante pubblici proclami del ricorso n. 6334/19 Reg. Ric.

g) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero generale di ricorso e dell'anno di riferimento (R.G. 6334/2019) nella sottosezione “*Ricerche*”, “*Ricorsi*”, rintracciabile

all'interno della pagina *Tribunali Amministrativi Regionali-Lazio- Roma*.

Si allegano al presente avviso:

All. 1) ordinanza Tar Lazio, Roma, n. 8919/2019 di Reg. Prov. Coll.;

All. 2) Ricorso introduttivo;

All. 3) Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale di cui al D.D.G. 27.03.2019 n. 395;

All. 4) Ordinanza Tar Lazio, Sez. Terza BIS, n. 836/19;

All. 5) Ricevuta di bonifico.

Lecce- Roma 11.07.2019

Avv. Giovanni Pellegrino

Avv. Valeria Pellegrino